

USO DEL CONTANTE ED OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL MEF: IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2016

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

La Legge di Stabilità 2016, Legge n.208-2015, ha modificato il limite previsto per il trasferimento di denaro contante con decorrenza dal 01/01/2016 innalzandolo il relativo tetto da euro 1.000 ad euro 3.000.

A tale proposito occorre anche ricordare che non è stata prevista alcuna modifica per l'emissione di assegni assegni bancari o postali in forma libera e che tali titoli dovranno essere rilasciati con la **clausola di intrasferibilità** (sempre se d'importo superiore ai mille euro) e in materia di libretti bancari e postali al portatore che devono avere un importo sempre inferiore ai mille euro.

Rimane sempre valido a mille euro anche il limite in vigore per le attività di money transfer e il limite di euro 15.000 applicabile ai turisti Ue che acquistano beni nel nostro Paese ovvero la cifra ammessa per il trasporto al seguito in frontiera del limite pari a euro 10.000.

La legge di stabilità 2016 ha infine abrogato l'obbligo di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili in relazione ai canoni di locazione di unità a destinazione abitativa e ai compensi delle prestazioni di trasporto di merci su strada (**si applica il limite dei 3.000 euro in vigore dal 01.01.2016**).

Viene infine mantenuto fermo per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, erogati a qualsiasi titolo, superiori a mille euro esclusivamente con l'utilizzo di strumenti telematici.

LA NUOVA TABELLA TEMPORALE SOGLIE USO CONTANTI

PERIODO TEMPORALE	LIMITE IN VIGORE
Dal 26 .12.2002 al 29.04.1988	Euro 12.500
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	Euro 5.000
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	Euro 12.500
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	Euro 5.000
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	Euro 2.500
Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	Euro 1.000
Dal 01.01.2016	Euro 3.000

DISPOSIZIONI PRATICHE: analisi di alcune casistiche che si incontrano nella prassi quotidiana

A seguito della novella legislativa a far data dal 1 gennaio 2016 sono permesse le transazioni di denaro in contante tra due o più soggetti diversi nel limite di euro 3.000 (**non si cumulano, ai fini del superamento del limite le operazioni frazionate se tale frazionamento si riferisce a specifici contratti - i.e. Somministrazione - oppure se tale pagamento frazionato viene effettuato in seguito ad un preciso accordo fra le parti**).

Nota: sono consentite operazioni oltre limite in presenza di un intermediario finanziario (banca, posta).

E' quindi possibile prelevare denaro per somme superiori ai 3.000 euro dallo sportello bancario ovvero versare sul conto corrente importi oltre limite.

E' comunque doveroso da parte di tutti attenersi alle normali consuetudini commerciali in quanto alcuni atteggiamenti potrebbero essere valutati in maniera sospetta (anche ai fini dell'antiriciclaggio) in quanto esclusi dalla pratica commerciale. A tal fine si segnala la sentenza della Cassazione n. 15103 del giugno 2010 che in merito al pagamento di un immobile a rate (anche inferiori alle soglie minime previste) ha ritenuto l'operazione sospetta ai fini dell'antiriciclaggio in quanto anomala (si trattava di pagamenti rateali in contanti per un valore di oltre 200.000 euro).

Certamente pagare oltre 200.000 euro a rate ed in contanti esula dalla consueta pratica commerciale.

ESEMPI PRATICI

SOGGETTO CHE DEVE PAGARE UNA FATTURA PER € 7.200:

Come dettato dal decreto legislativo 231-2007 risulta lecito il seguente comportamento: - pagamento in tre rate di euro 2.400 (esempio a 30 ,60, e 90 giorni) se la fattura indica espressamente tale modalità di pagamento.

Nota: è vietato il frazionamento che appare artificioso (secondo il MEF il frazionamento al di sotto di 7 giorni si presume artificioso).

SOGGETTO CHE PAGA LA LOCAZIONE DEL NEGOZIO

Importo annuo locazione euro 24.000.

Pagamento in 12 rate mensili da euro 2.000.

Si ritiene possibile effettuare i pagamenti delle rate in contanti.

SOGGETTO CHE HA ACQUISTATO UN'AUTOVETTURA PER EURO 32.000

Si ritiene possibile pagare euro 8.000 con assegno non trasferibile e il residuo in contanti tramite redazione di un apposito contratto sottoscritto da entrambe le parti.

PAGAMENTO FATTURA AD UN FORNITORE DI EURO 5.900 (riportante pagamento a 30 e 60 giorni fine mese).

Si ritiene possibile pagare euro 2.950 alla prima scadenza ed euro 2.950 alla seconda scadenza in contanti .

PAGAMENTI DELLO STIPENDIO IN PIU' RATE INFERIORI AI 3.000 EURO

in via generale non è ammesso anche se , in presenza di accordo scritto tra le parti e se tale modalità è utilizzata nella prassi dal datore di lavoro tale metodologia di pagamento potrebbe risultare conforme (appare consigliabile indicare nel contratto individuale la modalità di pagamento in contanti dello stipendio).

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE CON SANZIONE PER I PROFESSIONISTI CONTABILI IN PRESENZA DI PAGAMENTI SUPERIORI AI 3.000 EURO IN CONTANTI

Nello svolgimento della normale attività i Professionisti che operano in campo contabile e che provvedono alla tenuta della contabilità ordinaria (commercialisti, consulenti del lavoro ma anche i centri elaborazione dati) per conto dei loro clienti **saranno tenuti alla segnalazione delle operazioni effettuate in relazione ai pagamenti per importi pari o superiori ai 3.000 euro** (le operazioni possono riguardare pagamenti di fatture, pagamenti nei confronti dei soci...).

Tale comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni** dalla scoperta dell'infrazione (se il cliente consegna in ritardo la documentazione e il professionista scopre in quel momento l'operazione i 30 giorni decorrono da questo momento).

Nota: a questo proposito risulta utile dimostrare la consegna in ritardo della documentazione per proteggere il professionista da eventuali responsabilità.

La norma si applica solo ai professionisti che elaborano la contabilità ordinaria e non per quei clienti che provvedono essi stessi alla tenuta dei registri contabili e dove il professionista svolga attività di consulenza.

ANTIRICICLAGGIO: COSA RISCHIA IL PROFESSIONISTA TENUTO ALLA COMUNICAZIONE

In sostanza la mancata segnalazione di un'operazione di 3.000 euro comporta per il professionista una sanzione che va dal 3% al 3 % dell'operazione con un minimo di 3.000 euro (non è ammessa l'oblazione).

Nota: lo stesso cliente per la medesima violazione è soggetto invece ad una sanzione che va dall'1% al 40 % con un minimo di euro 3.000 ma ammessa ad oblazione.

ESEMPIO

Un'impresa ha effettuato un trasferimento di 5 mila euro in contanti.

In questo caso è ammessa l'oblazione e non si applica la sanzione minima di euro 3.000 ma pagato il 2% del minimo edittale ovvero sanzioni pari al doppio del minimo (2%) o al terzo del massimo sull'importo di euro 5.000 ovvero euro 100 di sanzione: avendo riguardo all'importo trasferito, quindi, 100 euro.

ASSEGNO IN CONTO CASSA

Una società incassa una fattura di 12.000 euro con assegno bancario non trasferibile di pari importo indicando un incremento del conto cassa di pari importo.

Tale comportamento non costituisce alcun illecito ma il professionista che cura la contabilità per conto dell'impresa potrebbe dover segnalare la violazione in materia di contante .

Il problema potrebbe essere superato chiedendo alla società di distinguere nella prima nota la cassa assegni dalla cassa contanti.

FATTURE CON QUIETANZA DI PAGAMENTO

Una fattura di euro 4.000 reca la dicitura “**Pagata in contanti**”.

Nel caso di specie il professionista che tiene la contabilità deve comunicare l'infrazione pena l'applicazione dell'apposita **sanzione di euro 3.000**.

TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITE CONTANTE

Oggetto	Limite in vigore
Acquisti Beni e prestazioni di servizi	Ammesso contanti fino a 2.999.99 euro
Canoni locazione abitazioni	Ammesso pagamento canoni affitto in contanti fino a 2.999.99 euro
Prestazioni per contratti di trasporto su strada	Ammesso pagamento nella filiera in contanti fino a 2.999.99 euro
Prelievi e versamenti presso banche o poste	Nessun limite in vigore
Obbligo indicazione causa non trasferibilità su assegni bancari e postali	Obbligo oltre i mille euro
Libretti al portatore bancari o postali	Vige il limite di mille euro
Corresponsione emolumenti da parte della Pubblica Amministrazione	Fino a mille euro ammesso il contante

11 aprile 2016

CELESTE VIVENZI